

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

(Novembre 2011)

Pubblico impiego – Trattamento economico e indennità
Pubblica amministrazione – Principi generali
Pubblica Amministrazione - Organizzazione

Consiglio di Stato, Sez. I, 16 novembre 2011, n. 706/2011, pres. C. Volpe, est. F. D'Ottavi – Ministero dell'interno - (Quesito)

1. *Ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), “gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici” sono posti a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui al precedente art. 79. Viceversa, sono posti a carico delle amministrazioni pubbliche gli oneri dei propri dipendenti per i permessi retribuiti conseguenti all'esercizio delle dette funzioni pubbliche.*

2. *Sono considerati soggetti “privati”, ai sensi dell'art. 80, secondo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – e quindi non sono a loro carico gli oneri dei propri dipendenti per i permessi retribuiti conseguenti all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui al precedente art. 79 – tutte le società pubbliche, ad esclusione di quelle inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT in applicazione della normativa di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196 (si veda da ultimo l'elenco di cui al comunicato 30 settembre 2011 e a quello 24 luglio 2010, che comprende varie società pubbliche - quali, ad esempio, Anas s.p.a., Coni Servizi s.p.a., Italia Lavoro s.p.a., Patrimonio dello Stato s.p.a. - ma non Ferrovie dello Stato s.p.a., Trenitalia s.p.a. e Poste Italiane s.p.a.), nonché di quelle che hanno per legge “personalità giuridica di diritto pubblico”.*

3. *Sono amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 80, secondo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – e quindi sono a loro carico gli oneri dei propri dipendenti per i permessi retribuiti conseguenti all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui al precedente art. 79:*

a) *tutte quelle elencate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;*

b) *gli enti e gli altri soggetti inseriti nel conto economico consolidato individuati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della l. 31 dicembre 2009 n. 196 (si veda da ultimo l'elenco di cui al comunicato 30 settembre 2011 e a quello 24 luglio 2010 che comprende varie società pubbliche – quali, ad esempio, Anas s.p.a., Coni Servizi s.p.a., Italia Lavoro s.p.a., Patrimonio dello Stato s.p.a. - ma non Ferrovie dello Stato s.p.a., Trenitalia s.p.a. e Poste Italiane s.p.a.);*

c) *quelle società alle quali la legge attribuisce espressamente “personalità giuridica di diritto pubblico” (si veda l'art. 18, comma 9, della l. 22 dicembre 1984, n. 887 con riguardo all'Agecontrol).*

[Link al testo del parere](#)

Secondo il Consiglio di Stato, ai fini dell'applicazione dell'art. 80, secondo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono da considerare soggetti privati (ai quali sono parificati gli enti pubblici economici) tutte le società pubbliche, ad esclusione di quelle inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT in applicazione della normativa di cui all'art. 1, commi 2 e 3,

della l. 31 dicembre 2009, n. 196. Mentre sono amministrazioni pubbliche: a) tutte quelle elencate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; b) gli enti e gli altri soggetti inseriti nel conto economico consolidato individuati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della l. 31 dicembre 2009 n. 196; c) quelle società alle quali la legge attribuisce espressamente "personalità giuridica di diritto pubblico".